



REGIONE TOSCANA
UFFICI REGIONALI GIUNTA REGIONALE

ESTRATTO DAL VERBALE DELLA SEDUTA DEL 03-08-2020 (punto N 73)

Delibera N 1147 del 03-08-2020

Proponente

STEFANIA SACCARDI
DIREZIONE DIRITTI DI CITTADINANZA E COESIONE SOCIALE

Pubblicità/Pubblicazione Atto soggetto a pubblicazione su Banca Dati (PBD)

Dirigente Responsabile Emanuela BALOCCHINI

Estensore Alessio CAPECCI

Oggetto

Promozione azioni finalizzate ai bisogni essenziali e ad attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie attraverso la raccolta e la distribuzione delle carni derivanti dalla macellazione di ungulati selvatici destinate alla beneficenza alimentare- Destinazione risorse alle aziende USL Toscane.

Presenti

ENRICO ROSSI	VITTORIO BUGLI	VINCENZO CECCARELLI
STEFANO CIUOFFO	CRISTINA GRIECO	MONICA BARNI

Assenti

FEDERICA FRATONI	MARCO REMASCHI	STEFANIA SACCARDI
------------------	----------------	-------------------

ALLEGATI N°1

ALLEGATI

Denominazione	Pubblicazione	Tipo di trasmissione	Riferimento
A	Si	Cartaceo+Digitale	Allegato A

STRUTTURE INTERESSATE

<i>Tipo</i> Direzione Generale	<i>Denominazione</i> DIREZIONE AGRICOLTURA E SVILUPPO RURALE
-----------------------------------	--

MOVIMENTI CONTABILI

<i>Capitolo</i>	<i>Anno</i>	<i>Tipo Mov.</i>	<i>N. Movimento</i>	<i>Variaz.</i>	<i>Importo in Euro</i>
U-24136	2020	Prenotazione			60000,00

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge 8 novembre 2000, n. 328: "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali" che, all'art.22 comma 4 lett. b), cita il "servizio di pronto intervento sociale per le situazioni di emergenza personali e familiari" individuandolo tra i livelli essenziali delle prestazioni sociali;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (D. P. C. M.) del 12 gennaio 2017, pubblicato sulla G. U. n. 65 del 18 marzo 2017, recante "Definizione e aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, di cui all'articolo 1, comma 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502" che ha, tra l'altro, disposto che nell'ambito della prevenzione collettiva e sanità pubblica, il Servizio sanitario nazionale garantisce la sorveglianza e prevenzione delle malattie croniche, inclusi la promozione di stili di vita sani ed i programmi organizzati di screening, sorveglianza e prevenzione nutrizionale;

VISTA la L.R. 24 febbraio 2005, n. 40 "Disciplina del servizio sanitario regionale" e successive modifiche e integrazioni, che dispone all'art. 6, che la Regione assume come finalità la promozione della salute intesa come insieme di interventi sui fattori ambientali, economici e sociali che concorrono a determinare lo stato di benessere e degli individui e della collettività;

VISTA la L.R. n. 41/2005 (Sistema integrato di interventi e servizi per la tutela dei diritti di cittadinanza sociale), ed in particolare gli articoli 52 e 58 riguardanti interventi tesi all'individuazione di situazioni di disagio sociale ed economico dei nuclei familiari, nonché alla creazione di reti locali di solidarietà sociale e dalla promozione di servizi di informazione, accoglienza e orientamento anche nei confronti di persone in condizioni di marginalità e di esclusione sociale;

VISTO il "Piano Sanitario e Sociale Integrato Regionale (PSSIR) 2018-2020" approvato con Deliberazione Consiglio Regionale n.73 del 9 ottobre 2019 che tra i propri dieci obiettivi chiave (Drivers) vede l'obiettivo 1 denominato "Ridurre le disuguaglianze di salute e sociali";

VISTA altresì la Legge regionale 25 giugno 2009, n. 32 (Interventi per combattere la povertà ed il disagio sociale attraverso la redistribuzione delle eccedenze alimentari), nella quale:

- si sostengono politiche finalizzate ad attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie attraverso la raccolta e la distribuzione di generi alimentari;
- si promuovono rapporti tra le aziende del settore alimentare, aziende della grande distribuzione alimentare ed aziende attive nel settore della ristorazione collettiva con le associazioni di volontariato, al fine di assicurare la cessione di beni non più commercializzabili ma sempre commestibili;

VISTO in particolare l'articolo 3 della citata L.R. 32/2009, che prevede la predisposizione, da parte della Giunta regionale, di un programma di interventi a valenza triennale, con i seguenti obiettivi:

- attenuazione delle condizioni di disagio delle persone e delle famiglie, attraverso la raccolta e la distribuzione di generi alimentari ai soggetti che operano nel settore assistenziale;
- costituzione di modelli di partnership consistenti nella definizione di accordi di collaborazione tra le aziende del settore alimentare, della grande distribuzione alimentare e della ristorazione collettiva con i soggetti di cui all'articolo 2 della L.R. 32/2009, favorendo la cessione di beni non commerciabili ma ancora commestibili;

ATTESO che mediante la realizzazione degli interventi previsti dalla citata L. R. 32/2009, Regione Toscana intende promuovere altresì la cultura della buona nutrizione, dei corretti stili di vita e della prevenzione nutrizionale anche e soprattutto per le fasce più deboli della popolazione che proprio per la loro condizione rimangono spesso al di fuori dei percorsi istituzionali dedicati;

DATO ATTO che il Banco Alimentare della Toscana Onlus risulta essere il soggetto del Terzo settore in grado di procedere allo svolgimento delle attività dagli atti sopra richiamate perché dotato di un'organizzazione e di una rete territoriale specifica e peculiare, nonché in possesso dei requisiti richiesti previsti dall'art. 2 comma 1 della L.R. 32/2009 ed è stato individuato con decreto dirigenziale n. 18869 del 13/11/2019 per dare attuazione alle azioni del programma triennale approvate con D.G.R. n. 1091 del 27-08-2019;

DATO ATTO della deliberazione del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale il Governo ha dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'emergenza COVID-19 e all'insorgenza di conseguenti patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13;

PRESO ATTO inoltre del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19"

VISTO il decreto legislativo 3 luglio 2019, n. 117 recante "Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106"

CONSIDERATO che la Regione Toscana è impegnata a fronteggiare gli effetti dell'emergenza epidemiologica in atto promuovendo – in ambito sociale e sanitario – le necessarie azioni e iniziative di assistenza e protezione finalizzate a sostenere i bisogni essenziali che concorrono a determinare lo stato di benessere delle persone e a salvaguardare gli interessi collettivi e generali nonché i corretti stili di vita delle famiglie e delle comunità toscane, con particolare riferimento ai soggetti più vulnerabili e in condizione di svantaggio o marginalità

VISTA la DGRT n 619 del 18 maggio 2020 avente per oggetto: "Emergenza Covid-19 - promozione azioni finalizzate ai bisogni essenziali e ad attenuare le condizioni di disagio delle persone e delle famiglie attraverso la raccolta e la distribuzione di generi alimentari; prenotazione risorse" in cui si stabilisce:

-di disporre, in questa fase emergenziale e straordinaria, che l'attività del Banco Alimentare della Toscana dovrà essere quella di:

- acquisire e recuperare generi alimentari di prima necessità, anche attraverso i rapporti tra le aziende del settore alimentare, aziende della grande distribuzione alimentare ed aziende attive nel settore della ristorazione collettiva con le associazioni di volontariato;
- effettuare presso la propria sede, lo stoccaggio delle merci acquisite;
- procedere alla loro distribuzione al fine di sostenere i bisogni essenziali delle famiglie e delle comunità toscane, con particolare riferimento ai soggetti più vulnerabili e in condizione di svantaggio o marginalità sociale amplificate dall'emergenza epidemiologica;

VISTA la legge 11 febbraio 1992, n. 157 recante “Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”;

VISTA la legge regionale 12 gennaio 1994, n. 3 di recepimento della legge 157/1992 ed in particolare gli articoli 20 e 21 relativi alle aziende faunistiche venatorie e alle aziende agrituristiche venatorie;

VISTA la DGRT n. 41 del 20 gennaio 2020 avente per oggetto: “L.R. 70/19. Criteri e modalità di destinazione degli ungulati catturati e abbattuti ai sensi dell'art. 3 comma 6 l.r. 70/19 e determinazione della destinazione degli ungulati catturati ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/94.” in cui si stabilisce ai punti:

5. di cedere i capi abbattuti ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/94 negli istituti di cui agli articoli 14, 15, 16, 17 e 17 bis della l.r. 3/94 all'ATC competente territorialmente, che provvede a destinarli secondo quanto stabilito dall'art. 37 comma 6 ter l.r. 3/94;

6. di cedere i capi abbattuti ai sensi dell'art. 3 l.r. 70/19 all'ATC competente territorialmente. Spetta ai soggetti attuatori delle attività in questione il trasporto al più vicino Centro di sosta gestito da un ATC convenzionato con un Centro di Lavorazione Selvaggina, o direttamente ad un Centro di Lavorazione Selvaggina, convenzionato con l'ATC, od altro luogo indicato dall'ATC;

7. di consentire all'ATC di destinare parte dei capi di cui ai punti 4 e 5 per la beneficenza alimentare

CONSIDERATO che in Toscana ogni anno vengono abbattuti mediamente 10.000 ungulati in attuazione dei piani di controllo ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/94.

RICHIAMATO l'art. 37 della suddetta l.r. 3/94 in particolare il comma 6 ter, il quale stabilisce che i capi provenienti da interventi di controllo appartenenti alle specie cinghiale, daino, cervo, muflone e capriolo, qualora non utilizzati per rifondere i danni provocati o per rimborsare i costi sostenuti per l'intervento, devono essere inviati ai centri di lavorazione abilitati ai sensi del regolamento emanato con decreto del Presidente della Giunta regionale 1 agosto 2006, n. 40/R (Regolamento di attuazione del regolamento CE n. 852/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 sull'igiene dei prodotti alimentari e del regolamento CE n. 853/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio del 29 aprile 2004 che stabilisce norme specifiche in materia di igiene per gli alimenti di origine animale);

CONSIDERATO che la normativa vigente (Reg. CE 852-853/2004) stabilisce le qualità igienico-sanitarie e le modalità di commercializzazione della carne di selvaggina, attraverso i controlli effettuati presso i Centri di Lavorazione della Selvaggina (CLS) da parte dell'autorità sanitaria, tali da garantire al consumatore finale un prodotto di qualità che rispetti gli standard in materia di sicurezza alimentare

CONSIDERATO altresì le elevate qualità nutrizionali e organolettiche della carne di selvaggina;

PRESO ATTO dei costi sostenuti per la lavorazione delle carcasse consegnate presso i CLS che tra l'altro comprendono quelli relativi alla scuoiatura, esame trichinoscopico e della visita sanitaria

PRESO ATTO che ad oggi sono in essere alcune iniziative di beneficenza attuate a livello locale da parte di ATC, Enti Parco Regionali, squadre di caccia al cinghiale e distretti di gestione degli ungulati;

RITENUTO opportuno incentivare e coordinare le attività degli ATC rivolte alla beneficenza alimentare così come previsto dalla sopra richiamata DGRT n.41/2020.

RITENUTO pertanto necessario prevedere un rimborso dei costi sostenuti dai Centri di Lavorazione della Selvaggina per la macellazione e sezionamento e confezionamento delle carcasse di ungulati selvatici consegnate presso i Centri medesimi e destinate alla beneficenza alimentare, al fine di incentivare tali cessioni.

RITENUTO opportuno individuare i criteri tecnici per l'erogazione dei rimborsi dei costi sostenuti per la lavorazione delle carcasse di ungulati selvatici destinate alla beneficenza, attraverso un apposito documento tecnico allegato al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo.

VISTI gli atti del Convegno Nazionale SIMeVeP "DA SPRECO A RISORSA: UTILIZZO SOLIDALE DELLE "ECCEDENZE" ALIMENTARI" -Firenze 3 OTTOBRE 2019-, con particolare riferimento alle esperienze dei Servizi Veterinari delle USL toscane nell'utilizzo solidale delle eccedenze alimentari.

CONSIDERATO che le tre Aziende Usl toscane, articolate in zone-distretto, provvedono – nell'ambito delle loro ordinaria attività istituzionale – alla gestione e programmazione delle attività definite nei livelli uniformi ed essenziali di assistenza, ivi comprese le prestazioni socio-sanitarie, di sanità pubblica veterinaria e sicurezza alimentare.

RITENUTO quindi necessario avvalersi delle Aziende Sanitarie Toscane per l'erogazione dei sopra citati rimborsi dei costi sostenuti dai CLS coinvolti per la lavorazione delle carcasse di ungulati selvatici destinate alla beneficenza, nell'ambito dell'intervento di carattere socio-sanitario ed al tempo stesso di sicurezza alimentare oggetto della presente deliberazione.

RITENUTO opportuno, ai sensi della DGRT 619/2020, avvalersi altresì in prima istanza dell'attività del Banco Alimentare della Toscana che dovrà:

- acquisire e recuperare le carni derivanti dalla macellazione delle carcasse di ungulati selvatici destinate alla beneficenza alimentare, anche attraverso accordi con i CLS e gli ATC;
- procedere alla loro distribuzione al fine di sostenere i bisogni essenziali delle famiglie e delle comunità toscane, con particolare riferimento ai soggetti più vulnerabili e in condizione di svantaggio o marginalità sociale amplificate dall'emergenza epidemiologica;

RITENUTO opportuno precisare che per le attività del Banco Alimentare della Toscana di cui alla presente deliberazione non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto a quanto già destinato con la DGRT 619/2020, in quanto l'acquisizione, stoccaggio e distribuzione delle carni derivanti dalla macellazione delle carcasse di ungulati selvatici destinate alla beneficenza alimentare è del tutto sovrapponibile alle analoghe attività previste per gli altri generi alimentari dalla medesima citata deliberazione.

RITENUTO opportuno demandare ad ulteriori atti congiunti della Direzione Agricoltura, sviluppo rurale e della Direzione Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale le procedure per incrementare e coordinare, in accordo con gli ATC, il quantitativo di ungulati abbattuti ai sensi dell'art. 3 comma 6 l.r. 70/19 e ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/94 da destinare alle iniziative di beneficenza alimentare.

RITENUTO opportuno approvare, per quanto di competenza, il documento "Indicazioni tecniche per l'erogazione dei rimborsi dei costi sostenuti per la lavorazione delle carcasse di ungulati selvatici destinate alla beneficenza alimentare", Allegato "A" al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo

RILEVATO che la previsione di spesa per l'erogazione dei rimborsi dei costi sostenuti dai CLS coinvolti per la lavorazione delle carcasse di ungulati selvatici destinate alla beneficenza è quantificata in complessivi Euro 60.000,00.

RITENUTO di destinare alle Aziende Sanitarie Toscane, per le attività sopra riportate, la somma complessiva di € 60.000,00 così suddivisa:

- € 25.000,00 all'Azienda Usl Toscana Sud Est;
- € 17.500,00 all'Azienda Usl Toscana Nord Ovest;
- € 17.500,00 all'Azienda Usl Toscana Centro;

RITENUTO necessario prenotare il suddetto importo di euro 60.000,00 sul capitolo 24136 (fondo sanitario indistinto – stanziamento puro) del bilancio di previsione 2020-2022, annualità 2020, dando atto che tale somma sarà stornata ad un nuovo pertinente capitolo “Contributi finanziari per azioni in materia socio-sanitaria-trasferimenti a enti pubblici” con successiva variazione di bilancio in via amministrativa, anche ai fini della corretta classificazione economica della spesa;

RICHIAMATO il D.Lgs 118/2011 Disposizioni materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42;

VISTA la legge regionale del 23 dicembre 2019, n. 81 "Bilancio di previsione finanziario 2020 – 2022.";

VISTA la Delibera di Giunta Regionale del 7 gennaio 2020 n. 1 "Approvazione del Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di Previsione 2020-2022 e del Bilancio Finanziario Gestionale 2020-2022";

A VOTI UNANIMI

DELIBERA

1. di approvare, per quanto esposto in narrativa, il documento “Indicazioni tecniche per l'erogazione dei rimborsi dei costi sostenuti per la lavorazione delle carcasse di ungulati selvatici destinate alla beneficenza alimentare “, Allegato “A” al presente atto, parte integrante e sostanziale del medesimo
2. di destinare alle Aziende Sanitarie Toscane, per l'erogazione dei rimborsi dei costi sostenuti dai CLS coinvolti per la lavorazione delle carcasse di ungulati selvatici destinate alla beneficenza, la somma complessiva di € 60.000, così suddivisa:
 - € 25.000,00 all'Azienda Usl Toscana Sud Est;
 - € 17.500,00 all'Azienda Usl Toscana Nord Ovest;
 - € 17.500,00 all'Azienda Usl Toscana Centro;
3. di prenotare l'importo di € 60.000,00 come sopra ripartito sul capitolo 24136 – fondo sanitario indistinto stanziamento puro - del bilancio di previsione 2020/2022, annualità 2020, dando atto che tale somma sarà stornata ad un nuovo pertinente capitolo “Contributi finanziari per azioni in materia socio-sanitaria-trasferimenti a enti pubblici” con successiva variazione di bilancio in via amministrativa, anche ai fini della corretta classificazione economica della spesa;
4. di avvalersi altresì in prima istanza, ai sensi della DGRT 619/2020, dell'attività del Banco Alimentare della Toscana che dovrà:
 - acquisire e recuperare le carni derivanti dalla macellazione delle carcasse di ungulati selvatici destinate alla beneficenza alimentare, anche attraverso accordi con i CLS e gli ATC;
 - procedere alla loro distribuzione al fine di sostenere i bisogni essenziali delle famiglie e delle comunità toscane, con particolare riferimento ai soggetti più vulnerabili e in condizione di svantaggio o marginalità sociale amplificate dall'emergenza epidemiologica;

5. di precisare che per le attività del Banco Alimentare della Toscana di cui alla presente deliberazione non sono previsti oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale rispetto a quanto già destinato con la DGRT 619/2020;

6. di demandare ad ulteriori atti congiunti delle Direzioni Agricoltura, sviluppo rurale e Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale le procedure per incrementare e coordinare, in accordo con gli ATC, il quantitativo di ungulati abbattuti ai sensi dell'art. 3 comma 6 l.r. 70/19 e ai sensi dell'art. 37 l.r. 3/94 da destinare alle iniziative di beneficenza alimentare;

7. di dare atto che l'impegno delle risorse finanziarie sopra indicate è comunque subordinato al rispetto dei vincoli derivanti dalle norme in materia di pareggio di bilancio e dalle disposizioni operative stabilite dalla Giunta regionale in materia, nonché all'esecutività della variazione di bilancio in via amministrativa di cui al precedente punto 3.

Il presente atto è pubblicato integralmente sulla banca dati degli atti amministrativi della Giunta regionale ai sensi dell'art. 18 della L.R. 23/2007.

SEGRETERIA DELLA GIUNTA
IL DIRETTORE GENERALE
ANTONIO DAVIDE BARRETTA

Il Dirigente Responsabile
EMANUELA BALOCCHINI

Il Direttore Generale
CARLO RINALDO TOMASSINI